



STATUTO
"FONDAZIONE OPEN MIND ETS"

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "FONDAZIONE OPEN MIND ETS", con sede nel Comune di Ascoli Piceno.

L'indirizzo della sede nello stesso comune potrà essere modificato con deliberazione dell'organo amministrativo.

La Fondazione potrà utilizzare ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Durata

La durata è illimitata.

Articolo 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La fondazione ha come scopo lo svolgimento in via esclusiva o principale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; nel perseguire i suoi fini, la Fondazione intende operare per favorire la preparazione e l'avviamento dei giovani al lavoro, l'istruzione degli stessi, migliorando e innovando i servizi educativi, ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale e di inserimento nel mercato del lavoro anche realizzando strutture insediative per lo stabilimento di attività economico-produttive e di servizi, nonché sviluppare attività di accompagnamento all'imprenditoria locale;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del CTS.

Per raggiungere i propri scopi, la Fondazione potrà far sorgere e sostenere centri di aggregazione, musei, laboratori e ogni altra struttura polivalente, introducendo e sperimentando modalità di gestione dove gli stessi potranno accedere a proposte inerenti l'orientamento, l'attività imprenditoriale, l'inserimento in percorsi di alternanza, la formazione tecnico-professionale, le attività di sostegno al percorso scolastico, ad attività culturali, sportive e ricreative.

La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato esistenti e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche giovanili, con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale ed alle attività sopra indicate.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, la fondazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto alle

attività principali:

- intraprendere attività di ricerca sociale: potrà porre in essere iniziative per studiare, sollecitare e favorire l'emanazione di provvedimenti legislativi e amministrativi nell'ambito delle attività sopra indicate; tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione - sotto qualsiasi titolo - dei beni della Fondazione ad Associazioni, Enti di Formazione, Cooperative, Società operanti nei settori sopra descritti, enti pubblici e privati.

La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale, attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative per il continuo miglioramento della qualità della vita delle comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

- a. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
- b. partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie;
- c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- d. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- e. erogare premi e borse di studio;
- f. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- g. svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
- h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio è composto dalla dotazione iniziale di Euro 30.000,00 nonché dagli incrementi derivanti principalmente

da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e da fondi raccolti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione in forma di associazione non riconosciuta o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge la Fondazione potrà costituire uno più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 6

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro i termini previsti dalla Legge e dalle norme del Terzo Settore, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in base a quanto previsto dall'articolo 13 del CTS e successive modificazioni, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Articolo 8

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- 3 (tre) membri sono nominati dall'Ente Fondatore;
- 2 (due) membri dalla società "GIOCAMONDO STUDY SRL, con sede in Ascoli Piceno via Napoli n. 8/G.

I consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato consiglieri venuti a mancare.

I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legali, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica anche non certificata o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

Il consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, occorre la presenza dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dai consiglieri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e/o periti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vica-

ria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

Articolo 11

Organo di Controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Ente Fondatore e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti; in tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo/soggetto che procede alla sua nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge l'Ente Fondatore nomina un revisore legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e riferisce annualmente con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 13

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa,

il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

firmato Stefano De Angelis

firmato Tonni Serafina

firmato Giuseppe De Angelis

firmato Simone De Angelis

firmato Maddalena Ciancaleoni

firmato Edoardo Laurenzi

firmato Manuelita Di Giuseppe teste

firmato De Angelis Anna Rita teste

firmato Donatella Calvelli Notaio